



CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI
Ufficio Studi e Formazione

CIRCOLARE N. 73
Informativa

OGGETTO: Attività Produttive.

Commercio su area pubblica. Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale. Commercio itinerante.

Deliberazione del Consiglio Comunale 29 luglio 2013, n. mecc. 2013 02281.

Integrazione alla circolare del Corpo n. 46/12.

In tema di commercio su area pubblica in forma itinerante, la Deliberazione del Consiglio Comunale di cui all'oggetto, approvata il 29 luglio e dichiarata esecutiva dal 12 agosto c.a., interviene sulla normativa regolamentare, negli aspetti in cui la stessa limita tale tipologia di commercio di prodotti alimentari, con mezzi ad emissione zero (ad es: velocipedi generalmente a tre ruote, funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, c.d. gelatai ambulanti), nel rispetto del pubblico interesse, ovvero della quiete e del decoro urbano.

Il Regolamento di Polizia Urbana, all'art. 14 "*Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale*", contempla le zone in cui è interdetto il commercio su area pubblica; con il novellato comma 2 bis, sono state individuate ulteriori aree di interdizione anche per i veicoli a emissioni zero, in rispetto del principio che ha motivato la delibera sopracitata.

Sono state inoltre modificate le distanze previste dal rinnovato comma 4 dell'art. 20 R.P.U. "*Commercio itinerante*", attualmente quantificate in m. 100, ridotti a m. 30, per i veicoli ad emissione zero, da particolari strutture pubbliche (ospedali, scuole, cimiteri, luoghi di cura).

La Direzione Commercio nel comunicato del 30 luglio u.s. evidenzia che:

...omissis...

E' riconosciuta agli operatori commerciali su area pubblica di prodotti alimentari, esercenti l'attività a mezzo di veicoli a emissione zero e con regolare DIA sanitaria, la facoltà di esercitare la vendita nelle aree cittadine con l'unica interdizione delle zone di cui alla planimetria allegata ...omissis...

Il provvedimento dispone, altresì, che gli stessi operatori possano accedere all'interno dei parchi e delle aree verdi subordinatamente a specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, rilasciata previo parere vincolante del Servizio Gestione Verde, ai sensi del Regolamento comunale Verde Pubblico e Privato, ad eccezione del Parco del Valentino, dove permane il divieto di vendita. A tale scopo è in corso di pubblicazione l'apposito modello 108 sul sito della Città al seguente link: <http://www.comune.torino.it/commercio/moduli/index.shtml#pubblico>.

A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, le attività di commercio non possono esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 100 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri, scuole materne, elementari e medie. Per gli operatori commerciali su area pubblica di prodotti alimentari esercenti l'attività a mezzo di veicoli a emissioni zero la distanza è ridotta a metri 30.

...omissis...

Alla luce di quanto sopra esposto, la presente circolare integra il paragrafo 1. "*Aree interdette al*

commercio in forma itinerante” e sostituisce il terzo capoverso del paragrafo 3. “Limitazioni e divieti all’esercizio del commercio in forma itinerante” del T.U. di cui alla circolare del Corpo n. 46/12; si riporta di seguito il testo coordinato degli articoli in narrativa, per un puntuale aggiornamento in materia:

Testo previgente	Testo in vigore
<p data-bbox="204 327 735 394"><i>“Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale”</i></p> <p data-bbox="148 398 786 533">1. A salvaguardia delle zone cittadine di particolare interesse archeologico, storico, artistico e ambientale, sono interdette al commercio su aree pubbliche, in conformità a quanto previsto dalla legge:</p> <p data-bbox="148 535 786 1070">a) la zona delimitata da corso Castelfidardo, corso Vittorio Emanuele II, corso Inghilterra, piazza Statuto, corso Principe Eugenio, corso Regina Margherita, piazza Maria Ausiliatrice, via Maria Ausiliatrice, via Cigna, fiume Dora Riparia, ponte Bologna, lungo Dora Savona, Giardini Schiapparelli, corso XI Febbraio, corso Regina Margherita, piazzale Regina Margherita, ponte Regina Margherita, piazza Borromini, corso Casale, piazza Gran Madre di Dio, corso Moncalieri, via Gioanetti, via Giardino, corso Moncalieri, ponte Principessa Isabella, corso Sclopis, via Petrarca, corso Massimo d'Azeglio, corso Marconi, via Nizza, sottopassaggio pedonale fra le vie Nizza e Sacchi, corso Stati Uniti, corso Re Umberto, corso Einaudi. L'area interdetta si estende sino ai limiti esterni dei confini suindicati;</p> <p data-bbox="148 1072 786 1106">b) il piazzale antistante la Basilica di Superga.</p> <p data-bbox="148 1108 786 1205">2. Sono esclusi dall'interdizione di cui al comma 1 le aree mercatali, limitatamente agli orari di mercato, ed i chioschi autorizzati.</p> <p data-bbox="148 1207 786 1574">3. Nelle aree antistanti la Cattedrale, le Basiliche, i Santuari e le altre chiese di particolare interesse religioso, storico, architettonico, di qualsiasi culto ammesso, e' consentita esclusivamente la vendita di oggetti di carattere religioso o comunque inerenti allo specifico luogo di culto, purché con strutture mobili o chioschi di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali, sempre che il venditore sia in possesso della prescritta licenza commerciale ed abbia conseguito la autorizzazione per la occupazione del suolo pubblico.</p> <p data-bbox="148 1576 786 1711">In occasione di particolari festività, e nel rispetto delle condizioni sopra descritte, e' consentita la vendita di fiori e, su autorizzazione del Sindaco, di altri prodotti di particolare interesse culturale e artigianale.</p> <p data-bbox="148 1713 786 2011">4. Nelle zone cittadine indicate al comma 1 l'Amministrazione può consentire la vendita di oggetti di particolare interesse culturale e artigianale, sempre che venga effettuata con strutture mobili di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali e sia conseguita l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, ovvero, eccezionalmente, di altri prodotti purché nell'ambito di particolari manifestazioni autorizzate.</p> <p data-bbox="148 2013 786 2069">5. Le attività a carattere commerciale presenti nella zona indicata al comma 1, lettera a), ed esercitate con</p>	<p data-bbox="865 327 1396 394"><i>“Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale”</i></p> <p data-bbox="809 398 1450 533">1. A salvaguardia delle zone cittadine di particolare interesse archeologico, storico, artistico e ambientale, sono interdette al commercio su aree pubbliche, in conformità a quanto previsto dalla legge:</p> <p data-bbox="809 535 1450 1070">a) la zona delimitata da corso Castelfidardo, corso Vittorio Emanuele II, corso Inghilterra, piazza Statuto, corso Principe Eugenio, corso Regina Margherita, piazza Maria Ausiliatrice, via Maria Ausiliatrice, via Cigna, fiume Dora Riparia, ponte Bologna, lungo Dora Savona, Giardini Schiapparelli, corso XI Febbraio, corso Regina Margherita, piazzale Regina Margherita, ponte Regina Margherita, piazza Borromini, corso Casale, piazza Gran Madre di Dio, corso Moncalieri, via Gioanetti, via Giardino, corso Moncalieri, ponte Principessa Isabella, corso Sclopis, via Petrarca, corso Massimo d'Azeglio, corso Marconi, via Nizza, sottopassaggio pedonale fra le vie Nizza e Sacchi, corso Stati Uniti, corso Re Umberto, corso Einaudi. L'area interdetta si estende sino ai limiti esterni dei confini suindicati;</p> <p data-bbox="809 1072 1450 1106">b) il piazzale antistante la Basilica di Superga.</p> <p data-bbox="809 1108 1450 1205">2. Sono esclusi dall'interdizione di cui al comma 1 le aree mercatali, limitatamente agli orari di mercato, ed i chioschi autorizzati.</p> <p data-bbox="809 1207 1450 2069">2bis. Sono altresì esclusi dal divieto di cui al comma 1, lettera a), gli operatori commerciali su area pubblica di prodotti alimentari esercenti l'attività a mezzo di veicoli a emissioni zero per i quali rimane interdetto l'esercizio dell'attività solamente in Piazza Carlo Felice, piazza Solferino e nella zona delimitata da piazza Emanuele Filiberto lato SUD, carreggiata di collegamento tra piazza Emanuele Filiberto e piazza della Repubblica lato SUD-EST; lato OVEST del Settore SUD-OVEST di piazza della Repubblica; lati OVEST, SUD ed EST del Settore SUD di piazza della Repubblica; lato EST del Settore SUD-EST di piazza della Repubblica; via Egidi lato OVEST; via della Basilica lato SUD; via Porta Palatina lato OVEST; via IV Marzo lato SUD; piazza San Giovanni lato SUD, prolungamento di via XX Settembre lato EST sulla piazza San Giovanni; via XX Settembre lato EST; corso Regina Margherita lato SUD; viale Primo Maggio lato SUD; viale Partigiani lato EST; corso San Maurizio lato SUD/OVEST; via Rossini lato OVEST; via Verdi lato NORD; via Fratelli Vasco lato OVEST; via San Francesco da Paola lato OVEST; via Maria Vittoria lato NORD; via Lagrange lato OVEST; via Giolitti lato sud; via Carlo Alberto lato OVEST; piazzetta degli Angeli lati OVEST e SUD; via Carlo Alberto lato OVEST; via Mazzini lato NORD;</p>

strutture collocate in modo stabile sotto i portici e negli interpilastri, qualora rivestano significativo interesse culturale, possono essere consentite, purché nei termini temporali indicati nell'articolo 60 si adeguino, per posizione e strutture, alle determinazioni dei competenti uffici comunali nonché della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dei competenti uffici regionali.

6.L'interdizione stabilita al comma 1 non vale per la vendita di fiori e delle caldarroste, per cui può essere rilasciata autorizzazione, previa valutazione di opportunità e compatibilità ambientale svolta dai competenti uffici comunali.

via Lagrange lato OVEST; via Gramsci lato SUD; via Roma lato EST; piazza Carlo Felice lati NORD, NORD/OVEST e OVEST; piazza Paleocapa lato NORD; via XX Settembre lato EST; corso Matteotti lato NORD; via Don Minzoni lato EST; via Biancamano lati SUD, EST e NORD; via Don Minzoni lato EST; via Arcivescovado lato NORD; via San Francesco d'Assisi lato EST; via Lascaris lato NORD; piazza Solferino lato EST; via Santa Teresa lato NORD; piazza Solferino lato NORD; via Cernaia lato NORD; corso Siccardi lato EST; piazza Arbarello lati EST e NORD; via della Consolata lato EST; piazza Savoia lati SUD, EST e NORD; via della Consolata lato EST; via San Domenico lato SUD; via della Consolata lato EST; via Santa Chiara lato SUD; via delle Orfane lato EST.

3.Nelle aree antistanti la Cattedrale, le Basiliche, i Santuari e le altre chiese di particolare interesse religioso, storico, architettonico, di qualsiasi culto ammesso, e' consentita esclusivamente la vendita di oggetti di carattere religioso o comunque inerenti allo specifico luogo di culto, purché con strutture mobili o chioschi di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali, sempre che il venditore sia in possesso della prescritta licenza commerciale ed abbia conseguito la autorizzazione per la occupazione del suolo pubblico.

In occasione di particolari festività, e nel rispetto delle condizioni sopra descritte, e' consentita la vendita di fiori e, su autorizzazione del Sindaco, di altri prodotti di particolare interesse culturale e artigianale.

4.Nelle zone cittadine indicate al comma 1 l'Amministrazione può consentire la vendita di oggetti di particolare interesse culturale e artigianale, sempre che venga effettuata con strutture mobili di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali e sia conseguita l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, ovvero, eccezionalmente, di altri prodotti purché nell'ambito di particolari manifestazioni autorizzate.

5.Le attività a carattere commerciale presenti nella zona indicata al comma 1, lettera a), ed esercitate con strutture collocate in modo stabile sotto i portici e negli interpilastri, qualora rivestano significativo interesse culturale, possono essere consentite, purché nei termini temporali indicati nell'articolo 60 si adeguino, per posizione e strutture, alle determinazioni dei competenti uffici comunali nonché della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dei competenti uffici regionali.

6.L'interdizione stabilita al comma 1 non vale per la vendita di fiori e delle caldarroste, per cui può essere rilasciata autorizzazione, previa valutazione di opportunità e compatibilità ambientale svolta dai competenti uffici comunali.

Testo previgente

Articolo 20 - Commercio itinerante

1.L'esercizio di attività di commercio su area pubblica

Testo in vigore

Articolo 20 - Commercio itinerante

1.L'esercizio di attività di commercio su area pubblica

<p><i>in forma ambulante e' subordinato al possesso dell'autorizzazione commerciale che abilita all'esercizio del commercio in forma itinerante ed al possesso della concessione di occupazione suolo pubblico.</i></p> <p><i>2.Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non e' soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando viene esercitato:</i></p> <p><i>- nello stesso luogo per una durata non superiore ad un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari;</i></p> <p><i>- nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di igiene, viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, inquinamento acustico e tutela dell'ambiente.</i></p> <p><i>3.Tali attività non possono avere svolgimento nelle zone cittadine di particolare interesse storico artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse individuate con provvedimento della Civica Amministrazione.</i></p> <p><i>4.A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi tali attività non possono esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri, scuole materne, elementari e medie.</i></p> <p><i>5. A tutela della igienicità dei prodotti alimentari posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non e' consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi la sosta non e' consentita ad una distanza inferiore a metri 100 dai servizi igienici e a metri 200 dai depositi di rifiuti; le attività non possono avere svolgimento prima delle ore 8.00 e dopo le ore 24.00.</i></p> <p><i>6.Con provvedimento della Civica Amministrazione potranno essere individuate aree da destinare all'attività di vendita con strutture aventi occupazione di suolo pubblico non superiore a quattro metri quadrati.</i></p>	<p><i>in forma ambulante e' subordinato al possesso dell'autorizzazione commerciale che abilita all'esercizio del commercio in forma itinerante ed al possesso della concessione di occupazione suolo pubblico.</i></p> <p><i>2.Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non e' soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando viene esercitato:</i></p> <p><i>- nello stesso luogo per una durata non superiore ad un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari;</i></p> <p><i>- nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di igiene, viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, inquinamento acustico e tutela dell'ambiente.</i></p> <p><i>3.Tali attività non possono avere svolgimento nelle zone cittadine di particolare interesse storico artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse individuate con provvedimento della Civica Amministrazione.</i></p> <p><i>4. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi tali attività non possono esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 100 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri, scuole materne, elementari e medie. Per gli operatori commerciali su area pubblica di prodotti alimentari esercenti l'attività a mezzo di veicoli ad emissioni zero la distanza è ridotta a metri 30.</i></p> <p><i>5. A tutela della igienicità dei prodotti alimentari posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non e' consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi la sosta non e' consentita ad una distanza inferiore a metri 100 dai servizi igienici e a metri 200 dai depositi di rifiuti; le attività non possono avere svolgimento prima delle ore 8.00 e dopo le ore 24.00.</i></p> <p><i>6.Con provvedimento della Civica Amministrazione potranno essere individuate aree da destinare all'attività di vendita con strutture aventi occupazione di suolo pubblico non superiore a quattro metri quadrati.</i></p>
--	--

CSLV/cslv/CC

Addì, 21/08/2013

F.to

IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Giovanni ACERBO

Allegati:

- Planimetria Direzione Commercio



Vice Direzione Generale Ingegneria
 Direzione Servizi Tecnici per l'Edilizia Pubblica
 Servizio Infrastrutture per il Commercio

CITTÀ DI TORINO

PLANIMETRIA

Scala: -----

Data: Giugno 2013

ZONA INTERDETTA AL COMMERCIO ITNERANTE
 AD ECCEZIONE DEL COMMERCIO ITNERANTE
 ALIMENTARE CON L'UTILIZZO DI VEICOLI
 ECOLOGICI.

ZONA INTERDETTA A TUTTO IL COMMERCIO
 ITNERANTE.

